



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1371

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

Indice

1. DDL S. 1371 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1371	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 4^ Commissione permanente (Difesa).....	10
1.3.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 81 (ant.) del 23/07/2014	11
1.3.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (ant.) del 05/11/2014	14
1.3.2.1.3. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 111 (ant.) del 14/01/2015	20
1.3.2.1.4. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 118 (pom.) del 10/03/2015	22
1.3.2.1.5. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 120 (pom.) del 18/03/2015	27
1.3.2.1.6. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 122 (pom.) del 01/04/2015	32
1.3.2.1.7. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 14/04/2015	36
1.3.2.1.8. 4^ Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 14 (ant.) del 20/05/2015	44

1. DDL S. 1371 - XVII Leg.

Classificazione TESEO

GUARDIA DI FINANZA , ARMA DEI CARABINIERI , GENERALI E AMMIRAGLI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Conti \(FI-PdL XVII\)](#) (dato conto della nomina il 10 marzo 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 23 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 236 del 23 aprile 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1371

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1371

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTON , AIROLA , BERTOROTTA , BOTTICI , BUCCARELLA , CASTALDI , CIOFFI , COTTI , CRIMI , DONNO , ENDRIZZI , GAETTI , MANGILI , MARTELLI , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , NUGNES , PAGLINI , PETROCELLI , PUGLIA , SANTANGELO , SCIBONA , SERRA e TAVERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2014

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, ricalcando precedenti disegni di legge non conclusi delle scorse legislature, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 32, dell'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, provvede all'eliminazione della figura del Vice comandante generale dei Carabinieri nonché del Comandante in Seconda della Guardia di finanza. Seppur, inizialmente, non pregiudizialmente contrari al mantenimento in essere di tali due figure, la mutata situazione anche economica del Paese, impone una riflessione e la conseguente insostenibilità dei costi derivanti dal riconoscimento di ben due figure di tale livello.

Inoltre, alla luce delle riforme (legge 3 giugno 2010, n. 79, e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297) che hanno consentito a questi due rispettabilissimi corpi di essere rappresentati direttamente da un Comandante scelto fra i generali di corpo d'armata, in servizio permanente effettivo, dei medesimi corpi, tali due figure non hanno più ragione di esistere e la loro previsione all'interno dell'ordinamento genera iniquità tra le varie forze armate.

Iniquità alla quale, ad opinione dei presentatori del disegno di legge, sarebbe erroneo provvedere tramite la previsione dell'istituzione di analoghe figure per le tre restanti forze armate.

Non esiste, infatti, analogo incarico né nell'esercito, né nell'aeronautica, né infine nella marina militare. Inoltre tali due figure, che con questo disegno di legge si intende abrogare, incidono sul bilancio della difesa. In un quadro di grave crisi economica e nell'ambito di una politica di razionalizzazione delle spese, infatti, si manifesta la necessità di estendere la politica dei tagli, anche agli alti vertici militari e non colpire, come è stato finora fatto, solamente la base. Peraltro, la procedura prevista alla lettera *b-bis* del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede la turnazione di solo un anno per l'ufficiale più anziano, non sembra esser volta a tutelare la specificità delle funzioni, apparendo piuttosto finalizzata a garantire semplicemente un emolumento aggiuntivo per i diversi alti ufficiali che si alternano in detto ruolo, ovviamente, a fine carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 32 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
2. L'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1371
XVII Legislatura

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

Titolo breve: *abrogazione ruoli di vice comandante dei Carabinieri e della Guardia di finanza*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
--------	----------

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N_81 \(ant.\)](#)

23 luglio 2014

[N_97 \(ant.\)](#)

5 novembre 2014

[N_111 \(ant.\)](#)

14 gennaio 2015

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N_118 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

[N_120 \(pom.\)](#)

18 marzo 2015

(proposto ciclo di audizioni)

[N_122 \(pom.\)](#)

1 aprile 2015

[N_123 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

(Deliberato ciclo di audizioni)

[N_14 \(ant.\)](#)

20 maggio 2015

Audizione informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 81 (ant.) del 23/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) lamenta la mancata calendarizzazione del disegno di legge n. 1371, recante l'abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di finanza, rammentando che l'iscrizione all'ordine del giorno era stata condivisa nel più recente Ufficio di Presidenza.

Sollecita, inoltre, la calendarizzazione del disegno di legge n. 1160, recante delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il presidente [LATORRE](#) osserva che i due provvedimenti in questione investono delle tematiche particolarmente complesse e delicate, che meritano ulteriori approfondimenti. In ogni caso, la questione potrà essere affrontata in un apposito Ufficio di Presidenza, che si terrà la prossima settimana.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Misto-ILC*) pone l'accento sull'importanza di approfondire le questioni connesse alla partecipazione all'Alleanza atlantica, rammentando la propria esperienza in qualità di membro della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01077, a firma del senatore Marton ed altri e vertente sulle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale di volo nelle Forze armate, osservando che, sul sito www.forzearmate.org, a firma del Signor Antonio De Muro e richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta, in primo luogo, che gli appartenenti agli equipaggi fissi di volo (di seguito EFV) della Marina militare percepiscono il medesimo trattamento economico spettante a quelli delle altre Forze armate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 78 del 1983.

Per la corresponsione di tale indennità mensile la Marina militare, come le altre Forze armate, ha quindi stabilito i requisiti per l'inclusione negli EFV, uno dei quali è l'aver effettuato un'attività minima di volo. Rientra, infatti, nelle facoltà di ciascuna Forza armata organizzare i propri servizi istituzionali, determinare il profilo d'impiego del personale e stabilirne i requisiti di operatività ed addestramento ritenuti adeguati allo svolgimento di determinate funzioni specialistiche.

Ciò avviene in aderenza a quanto prescritto dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), in base al quale i Capi di Stato maggiore di Forza armata sono responsabili dell'organizzazione e dell'appontamento delle rispettive Forze armate e determinano i profili d'impiego del personale militare. Pertanto la Marina, tenuto conto delle peculiari esigenze operative e addestrative, emana annualmente un'apposita direttiva che stabilisce i criteri per l'inclusione del personale nei suddetti EFV, con particolare riferimento all'addestramento e alla sicurezza del personale. La mancanza di adeguato addestramento al volo o dell'abilitazione all'amaraggio forzato o, ancora, dei requisiti per la sopravvivenza in mare, potrebbe costituire, infatti, un potenziale pericolo per i mezzi e per gli uomini.

Il rappresentante del Governo rileva quindi che in tale contesto la legge n. 953 del 1953, menzionata all'interno dell'articolo in questione è stata abrogata dal citato codice dell'ordinamento militare (articolo 2268, comma 1, n. 385), mentre il richiamato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 nella parte tuttora vigente (articoli 3, 7, 9 e 11 ai sensi dell'articolo 2270, comma 1, n. 4, del codice dell'ordinamento militare) non trova più effettiva applicazione per l'attribuzione dell'indennità di volo agli Equipaggi Fissi di Volo, ma solo per i servizi di volo diversi dai citati EFV.

Per quanto riguarda, invece, il posticipo di un mese del trattamento accessorio per gli EFV della Marina, osserva che la medesima Forza armata mette in pagamento le previste indennità il mese successivo a quello in cui è stato effettivamente svolto il servizio in ragione della peculiare organizzazione e degli specifici requisiti operativi e addestrativi stabiliti. Tale modalità, peraltro, consente di corrispondere il corretto trattamento economico anche nel caso di modificazioni intervenute mese durante, che nel caso della Marina possono verificarsi con una certa frequenza, come ad esempio nei casi di scadenza dell'idoneità medica al volo o dell'abilitazione all'amaraggio forzato.

Con riferimento, poi, agli specialisti di aeromobili monopostocitati nell'atto di sindacato ispettivo, evidenzia innanzitutto che il raffronto con gli EFV non appare appropriato, rilevando altresì che gli specialisti di aeromobili monoposto (essendo anche brevettati come specialisti di elicottero), svolgono a bordo di elicotteri l'attività minima prevista dalla normativa interna di Forza armata, quando inseriti negli EFV. Non vi è inoltre alcuna confusione fra l'indennità di aeronavigazione e

l'indennità di volo, poiché si tratta di due fattispecie talmente diverse, tanto nei presupposti giuridici quanto negli effetti retributivi, da non potere essere tra loro confuse.

Conclude assicurando che, nel più ampio quadro di armonizzazione delle procedure di pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, perseguita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, verranno esperiti gli approfondimenti necessari a verificare la possibilità di uniformare le procedure per la corresponsione dei trattamenti economici in questione.

Replica il senatore **MARTON** (M5S), rimarcando positivamente il fatto che l'indennità corrisposta sia della stessa entità per tutte le Forze armate ma auspicando, allo stesso tempo, che venga resa uniforme anche la disciplina relativa alle modalità di corresponsione della stessa.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla replica del senatore Marton sull'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno, il sottosegretario ROSSI precisa che l'Amministrazione della difesa è costantemente impegnata a venire incontro alle esigenze del personale, e che detto criterio sarà alla base anche degli approfondimenti sulla problematica sottesa all'odierna interrogazione.

Il presidente **LATORRE** ipotizza quindi la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro onde approfondire le tematiche connesse alla redazione di un nuovo Libro bianco della Difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (ant.) del 05/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
97^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente [LATORRE](#) rende noto che martedì 18 novembre, alle ore 10, avrà luogo, presso il Centro Alti Studi per la Difesa, un incontro con gli esperti del Ministro sul "Libro bianco" della Difesa, aperto all'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) coglie quindi l'occasione per esprimere le più sincere felicitazioni al senatore Marton per la nascita del suo primo figlio, recentemente avvenuta.

La Commissione, unanime, si associa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01249, della senatrice Fucksia ed altri, sullo scontro di due aerei militari in volo vicino ad Ascoli Piceno, ribadendo innanzitutto i sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie e all'Aeronautica militare per la perdita dei suoi piloti, venuti a mancare per una tragica fatalità il 19 agosto scorso.

Riguardo alla dinamica e alle cause dell'incidente in questione, precisa quindi che non si sono ancora concluse le indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie (ordinaria e militare) e della commissione di investigazione interna al Ministero della difesa (che svolge la sua attività ai sensi di quanto prescritto dal codice della navigazione, dal decreto legislativo n. 66 del 1999, dal codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico in materia di ordinamento militare). Tale circostanza, non può non essere considerata nel contesto della risposta agli interroganti, in quanto solo le risultanze di tali indagini potranno fare chiarezza sull'accaduto e su alcuni degli aspetti oggetto di specifico quesito nell'ambito dell'atto in esame.

In merito alle "aree geografiche del Paese interessate da missioni di addestramento aereo", si nota quindi che le aree interessate da attività di volo abbracciano una buona parte dello spazio aereo nazionale, con specifiche modalità che variano in funzione delle zone interessate. Tali zone sono definite in pubblicazioni e direttive dedicate che regolano e normano le modalità esecutive del traffico aereo commerciale e di quello a fini addestrativi militari. Le pubblicazioni -in particolare- catalogano le varie aree oggetto di possibile impiego, definendone dimensioni, tipologia, caratteristiche, regole per il loro utilizzo e quote.

Con riferimento al numero degli "aerei militari interessati da missioni addestrative" sottolinea che, al fine di poter svolgere i propri compiti d'istituto, tutti i reparti ed i velivoli dell'Aeronautica militare sono interessati da attività finalizzata al mantenimento delle capacità operative necessarie all'assolvimento della missione e di *standard* di sicurezza collegati con le operazioni di volo. Queste ultime includono la protezione dello spazio aereo nazionale (difesa aerea), la salvaguardia della vita umana (ricerca e soccorso), il supporto ad attività istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza. In tale contesto, vengono svolti giornalmente numerosi voli militari che riguardano indistintamente tutte le regioni, senza una particolare suddivisione per aree.

Per quanto attiene alla "quota di volo minima consentita", rileva poi che, per i velivoli aerotattici ad ala fissa (come i Tornado), tale parametro è normalmente individuato in 1000 piedi (circa 300 metri), ad eccezione di peculiari aree tattiche (definite da normative di settore, regolarmente pubblicate, e caratterizzate da bassissima densità abitativa) in cui è consentito scendere fino a 500 piedi.

Per quanto concerne "le misure di sicurezza ed i protocolli adottati per evitare, o ridurre al minimo, i rischi per la popolazione civile derivanti da possibili incidenti", fa quindi presente che, in ambito nazionale e internazionale, le previsioni della regolamentazione operativa non differiscono da quelle stabilite per il traffico generale. Inoltre, l'Aeronautica militare prevede un articolato sistema di norme e procedure per gli equipaggi di volo, processi formativi specifici e un continuo programma di prevenzione in termini di sicurezza del volo.

In relazione all'ultimo quesito, inerente la previsione di "tattiche di combattimento simulato con l'apparecchio ?nemico?", osserva che, sebbene tutti gli equipaggi delle linee da combattimento debbano acquisire e mantenere l'abilità ad affrontare il combattimento (indipendentemente dal velivolo in uso) per poter far fronte ad eventuali attacchi, le missioni dei due aerei coinvolti nell'incidente non prevedevano tale specifica forma di addestramento.

Replica il senatore **SANTANGELO** (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, osservando, con disappunto, che la risposta resa dal rappresentante del Governo elude, nella sostanza, i quesiti posti dall'interrogazione.

Nel preannunciare la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo sulla questione, si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01272, dei senatori Marton e Santangelo, sul destino del battaglione logistico "Ariete" di Maniago, osservando che la questione in discussione si inquadra nell'ambito del programma di razionalizzazione e di riorganizzazione delle Forze armate, volto a conseguire una contrazione delle strutture ordinative non inferiore al 30 per cento, come prescritto dalla legge n. 244 del 2012 e dal discendente decreto legislativo n. 7 del 2014. In tale contesto, l'Esercito ha quindi avviato un'azione di rimodulazione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto, accorpando, ove possibile, funzioni analoghe, allo scopo di adeguare il proprio assetto organizzativo ai nuovi limiti.

Per quanto riguarda la soppressione del battaglione logistico "Ariete" di Maniago, inizialmente prevista entro il 2013, precisa che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013 (recante la proroga delle missioni internazionali), era stato accolto un ordine del giorno con cui il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di non porre in essere alcuno smembramento o scioglimento del battaglione, né alcun trasferimento del personale. Lo spostamento del battaglione "Ariete" è stato pertanto sospeso e, contestualmente, è iniziato un approfondito esame nell'ambito degli studi condotti dall'Esercito per l'elaborazione del nuovo concetto funzionale del supporto logistico. Inoltre, stante l'attuale impegno in Kosovo -dallo scorso mese di settembre e fino a febbraio 2015- dell'unità militare in questione, l'attuazione di un eventuale provvedimento di soppressione non potrebbe essere adottato prima della metà del 2015.

Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi al personale -nel sottolineare che la Forza armata, a premessa di qualsiasi provvedimento di natura ordinativa, pone in essere tutte le azioni di tutela possibili- precisa che già nel giugno 2013 era stata effettuata un'informativa sui criteri di reimpegno che sarebbero stati adottati dopo l'emersione di un eventuale provvedimento di soppressione dell'unità. A settembre dello stesso anno erano quindi state richieste -dal comandante dell'unità ai militari del battaglione- tutte le eventuali peculiari esigenze di trasferimento per motivi di carattere personale e familiare. A seguito delle istanze avanzate, è stato quindi dato corso, a partire da dicembre 2013, ad ordini di trasferimento che hanno riguardato 2 ufficiali, 4 sottufficiali e 30 tra graduati e militari di truppa.

Replica il senatore **MARTON** (M5S), osservando che non sembra evincersi un miglioramento in ordine alla situazione del personale già interessato da provvedimenti di trasferimento e dichiarandosi, pertanto, insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R

SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore **VATTUONE (PD)**, rilevando innanzitutto come già la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), autorizzava contributi pluriennali per assicurare il mantenimento di adeguate capacità del settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale, con uno stanziamento originario di 5,8 miliardi di euro, poi ridotto a 5,4 a seguito di tagli lineari dettati da esigenze di contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, sottolinea inoltre la necessità di poter disporre di precisi chiarimenti da parte del Ministero dell'economia sulle prospettive del programma di spesa.

La Commissione è invece tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Passando agli elementi di dettaglio, precisa quindi che il programma (che mira a far fronte alla prevista dismissione di 51 unità navali che avrà luogo nei prossimi 10 anni a causa della naturale obsolescenza ed al superamento della vita operativa), si articola sull'acquisizione di quattro tipologie di natanti: pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale (sei unità più altre quattro in opzione), unità d'altura per il supporto logistico con capacità di trasporto e rifornimento in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, viveri, medicinali ed altro (una unità), unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari ed umanitari (una unità) ed unità polifunzionali ad altissima velocità per il supporto alle forze speciali del Gruppo operativo incursori (due unità).

In particolare, per quanto attiene ai pattugliatori polivalenti d'altura (che andrebbero a sostituire ben sei classi di navi attualmente in servizio con una unica ed innovativa piattaforma), i compiti principali da assolvere sono sia la sorveglianza ed il controllo delle aree marittime di interesse della Difesa, sia compiti non strettamente militari ma del pari di competenza della Marina militare, come la sorveglianza e l'interdizione di traffici illeciti, la condotta di operazioni non strettamente militari in ambito di coordinamento interministeriale ed il concorso alla tutela della vita in mare ed alla prevenzione dell'inquinamento ambientale. Relativamente, invece, alla nuova unità logistica con capacità anti-inquinanti e sanitarie (LSS), dovranno essere assicurati compiti connessi con il supporto logistico ai gruppi navali, assicurando la disponibilità di laboratori ed officine per l'assistenza tecnica e la manutenzione degli impianti imbarcati sulle navi da supportare. Inoltre, l'unità dovrà concorrere alle attività di soccorso umanitario (anche in occasione di eventi straordinari e di calamità naturali), mediante elevate capacità di accoglienza ed assistenza sanitaria, integrando la possibilità di erogare acqua potabile ed energia elettrica e trasportando materiali, viveri, generi di prima necessità e medicinali.

L'unità anfibia multiruolo -prosegue l'oratore- è quindi progettata per soddisfare i requisiti di progettare ed impiegare capacità militari ed umanitarie dal mare su terra in teatri lontani e per periodi prolungati, per supportare le operazioni anfibie e per intervenire in supporto delle popolazioni civili colpite da eventi di crisi ovvero di calamità, mentre i mezzi polifunzionali ad altissima velocità per il supporto alle forze speciali del Gruppo operativo incursori saranno concepiti per l'utilizzo in attività che richiedono alta flessibilità e velocità di reazione, con esteso uso di nanotecnologie e materiali compositi e con capacità più convenzionali volte a preservare la flessibilità di impiego e l'interoperabilità con lo strumento navale.

Si sofferma, da ultimo, sulle ricadute del programma in favore della cantieristica nazionale, che potrebbe rappresentare un importante volano antirecessivo per il rilancio del Paese. Ciò in ragione del vasto patrimonio di competenze tecnologiche e manifatturiere possedute dal settore. L'indotto, coinvolgerà infatti una serie di settori di pregio quali la navalmeccanica, l'elettromeccanica, la siderurgia, l'elettronica, l'informatica, la telematica, la robotica e gli armamenti.

Il presidente [LATORRE](#), dopo aver sottolineato la particolare valenza strategica del programma ed auspicato che la Commissione possa esprimersi su di esso in tempi congrui, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) domanda al relatore e al rappresentante del Governo, delucidazioni sia in ordine all'effettivo numero di unità che sarebbero acquisite (in sostituzione delle 51 da dismettere), sia in relazione alla tipologia di utilizzo dei mezzi divenuti obsoleti a seguito dello *stress* cui sono stati sottoposti negli ultimi tempi (ad esempio a causa dell'impegno imposto dalla missione *Mare Nostrum*).

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (*NCD*), nel riservarsi ulteriori approfondimenti di dettaglio, sottolinea le importanti ricadute economiche del programma, pronunciandosi in senso favorevole sul provvedimento.

Il senatore [PEGORER](#) (*PD*) si sofferma sui profili finanziari connessi al provvedimento, facendo propria la necessità, già evidenziata dal relatore, di poter beneficiare, da parte del Ministero dell'economia, di un quadro di riferimento ben definito, considerando la particolare funzione antirecessiva che il provvedimento assumerebbe. In mancanza di ciò il dibattito parlamentare potrebbe risultare assai sminuito, e ridotto a considerazioni puramente accademiche.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo le osservazioni del senatore Pegorer degne della massima attenzione, rileva che esse concernono il merito del provvedimento.

Da un punto di vista formale, infatti, l'assegnazione da parte del Presidente del Senato è presupposto sufficiente per poterne svolgere e concludere l'esame.

Replica il senatore [PEGORER](#) (*PD*), ribadendo la particolare importanza, da un punto di vista di merito, delle sue osservazioni.

Il sottosegretario [ALFANO](#), dopo aver precisato che il programma è di natura pluriennale, osserva che le unità di cui si prevede l'acquisizione sono funzionali al mantenimento della capacità operativa dello strumento navale. Per quanto attiene, poi, alla missione *Mare Nostrum*, precisa che si tratta di un'operazione civile, organizzata dal Ministero dell'interno, cui la Marina militare ha partecipato nonostante l'obsolescenza di molti suoi natanti.

Nell'auspicare che la Commissione bilancio possa rendere in tempi congrui le prescritte osservazioni, sottolinea l'importanza del programma al fine di preservare il *know how* tecnologico dell'industria italiana.

Il relatore [VATTUONE](#) (*PD*) precisa quindi che il programma copre all'incirca il 60 per cento del fabbisogno, considerato che i nuovi pattugliatori andrebbero a sostituire ben tre tipologie distinte di navi.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*), nell'osservare che il programma andrebbe a collocarsi nell'ambito di una spesa pubblica di natura produttiva, precisa che il suo quesito era volto a capire in che misura le operazioni come *Mare Nostrum* incidano sulla progressiva usura delle unità impiegate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) sollecita la calendarizzazione dei disegni di legge n. 1160 (recante la delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) e n. 1371 (recante l'abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di finanza).

Il presidente [LATORRE](#) si riserva di approfondire la questione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 111 (ant.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
111^a Seduta

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01501, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa alle quote di partecipazione all'Ente circoli della Marina, precisando innanzitutto che i contenuti del regio decreto n. 1935 del 1937 risultano, di fatto, recepiti negli articoli 1829 e 1830 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare). In base alle citate disposizioni, infatti, il vigente impianto organizzativo della promozione del benessere del personale risulta strutturato su due pilastri costituiti, rispettivamente, dagli organismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale, interamente finanziati con fondi dell'amministrazione e assoggettati alle norme di contabilità dello Stato), e dagli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza (cui appartiene l'Ente circoli della Marina e che sono finanziati anche con i contributi degli iscritti, nonché dotati di ampia autonomia giuridica, gestionale e contabile), che perseguono, peraltro, finalità ulteriori rispetto ai primi, quali la rappresentanza a livello nazionale e internazionale.

Sulla base di quanto precede, la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, risulta avere pertanto un mero

valore ricognitivo e non determina l'abrogazione dell'Ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal Codice dell'ordinamento militare.

Con riferimento, quindi, all'opportunità di rendere pubbliche le entrate e le uscite delle quote sociali dell'Ente circoli della Marina relative all'ultimo quadriennio rileva che ogni socio ha diritto di prendere visione dei bilanci e della documentazione contabile sia del circolo di appartenenza che dell'Ente circoli; inoltre, il bilancio consuntivo dell'ente è inviato annualmente alla Corte dei conti per il controllo volto a verificare la legittimità e la regolarità delle attività.

La trasparenza è pertanto assicurata da tutti i mezzi che lo statuto mette a disposizione dei soci (come la facoltà di presentare proposte, censure, osservazioni, anche attraverso reclami scritti al consiglio direttivo), e garantita, altresì, anche ai soggetti terzi cui la legge attribuisce poteri di controllo e di vigilanza.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), preso atto anche delle precisazioni finali riguardo all'accessibilità dei bilanci ad alcuni soggetti terzi, si dichiara soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1371, iscritto all'ordine del giorno della Commissione e recante l'abrogazione dei ruoli di vice comandante del Carabinieri e della Guardia di finanza, il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime disappunto per l'assenza del relatore.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) auspica che l'esame del disegno di legge, il cui articolato non appare, peraltro, particolarmente complesso, possa avvenire in tempi rapidi.

Il presidente [LATORRE](#) fornisce assicurazioni al senatore Marton sul sollecito inizio dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.4. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 118 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
118^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01553, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa all'indennizzo per i militari feriti nelle operazioni di pace, rilevando che la vicenda del caporale maggiore scelto citato dagli interroganti, rimasto coinvolto nell'esplosione di un colpo di mortaio a seguito degli scontri avvenuti a Nassiriya il 16 maggio 2004, era stata già oggetto della risposta fornita, il 4 giugno 2014, al precedente atto di sindacato ispettivo n. 3-00971, nella quale tuttavia, a parere del predetto militare, sono contenute inesattezzeriferibili sia alla non corretta applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 (che dispone per le lesioni traumatiche come quelle riportate dal militare una invalidità tra l'11 ed il 20 per cento, anziché l'8 per cento riconosciutogli dalla competente Commissione medico-ospedaliera), sia all'omissione, nel preambolo del decreto n. 66 del 27 ottobre 2011 -concessivo di speciale elargizione per la lesione causata dall'evento terroristico- della cosiddetta "infermità interdipendente" contratta in un secondo tempo e per la quale l'interessato aveva avanzato istanza, nel 2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini della concessione dell'equo indennizzo.

Con riferimento alla percentuale d'invalidità riconosciuta al militare e ai criteri sottesi alla determinazione della stessa, fa quindi presente che l'Amministrazione, nella consapevolezza della

delicatezza che la vicenda riveste, in data 11 giugno 2014, ha chiesto al competente Dipartimento militare di medicina legale di verificare, ai sensi del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, del 2009, la correttezza della percentuale d'invalidità precedentemente assegnata. Il predetto organo (ossia la Commissione medio-ospedaliera di Padova), ha quindi confermato la percentuale d'invalidità già assegnata alla lesione riportata dal militare, precisando nel verbale integrativo che: "il parametro valutativo previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 è rappresentato dalla invalidità permanente (già quantificata secondo l'articolo 4 nella misura dell'8 per cento con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, valore evidentemente giudicato più favorevole o quanto meno pari a quello ipotizzabile con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) e tenuto conto del fatto che l'articolo 3 non prevede valutazione del danno morale, ne deriva che la percentuale da indennizzare (invalidità permanente) è pari all'8 per cento".

La Commissione medico-ospedaliera di Padova ha pertanto concluso il procedimento di rivalutazione delle lesioni da causa violenta convalidando il giudizio sulla percentuale d'invalidità reso in precedenza, confermando la legittimità del provvedimento n. 66 del 27 ottobre 2011.

Relativamente, poi, alla "infermità interdipendente" ed al procedimento volto alla concessione dell'equo indennizzo, precisa che l'istanza presentata dall'interessato il 7 novembre 2008 è stata respinta perché l'infermità è stata giudicata non dipendente da causa di servizio dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vincolante ed obbligatorio per l'Amministrazione. Pertanto tale infermità non doveva, correttamente, essere menzionata nel richiamato provvedimento n. 66 del 2011, riguardante, invece, la concessione di benefici connessi a lesioni ed infermità riportate a causa di eventi di natura terroristica.

Replica il senatore **MARTON** (M5S), dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute, non escludendo che l'interessato possa presentare ricorso nei confronti dell'Amministrazione della Difesa.

IN SEDE REFERENTE

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente **CONTI** (FI-PdL XVII), osservando preliminarmente che il provvedimento -composto da un unico articolo- si propone, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 32 e dell'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), nonché del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, di abrogare le norme istitutive delle figure del vice comandante generale dei Carabinieri e del comandante in seconda della Guardia di finanza.

Invita quindi la Commissione ad un momento di riflessione, in quanto le implicazioni del provvedimento potrebbero essere più complesse di quelle immediatamente desumibili da una prima lettura dell'articolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), primo firmatario del disegno di legge, osserva che nelle tradizionali Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) non esiste una figura equiparabile a quella del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero al comandante in seconda della Guardia di finanza, dal momento che le funzioni vicarie del vertice vengono esercitate, all'occorrenza, dall'ufficiale più alto in grado con la maggiore anzianità di servizio. In tale contesto va pertanto inquadrata la insostenibilità dei costi derivanti dal riconoscimento delle predette figure apicali, che vengono ricoperte, anche per periodi inferiori ad un anno, da ufficiali ormai prossimi al pensionamento.

Il sottosegretario [ALFANO](#) si riserva di approfondire nel dettaglio le problematiche evocate dal relatore e dal senatore Marton.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) osserva che l'approfondimento delle tematiche sottese al provvedimento potrebbe dar luogo, in concreto, ad un effetto paradossale: la rivendicazione, in seno alle altre Forze armate, per l'istituzione di cariche similari.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) precisa che un'ulteriore ragione alla base della misura proposta è da vedersi nelle riforme che hanno consentito ai due Corpi in questione di essere rappresentati direttamente da un Comandante scelto fra i propri componenti, mentre in precedenza il vice comandante e il comandante in seconda si caratterizzavano per essere la più alta carica ricopribile da un militare, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, a fronte di un vertice scelto all'esterno degli stessi.

Il senatore [PEGORER](#) (*PD*), preso atto delle risultanze del dibattito, concorda con il relatore sull'opportunità di procedere ad un esame approfondito e ponderato degli effetti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che già nella scorsa legislatura la Commissione aveva affrontato la tematica, iscrivendo all'ordine del giorno tre iniziative legislative provenienti sia dalle forze di maggioranza che di opposizione (n. 156, a firma del senatore Ramponi, n. 933, a firma dei senatori Torri ed altri e n. 989 a firma dei senatori Pegorer

ed altri), che confluirono in un testo unificato approvato, in sede referente, l'11 novembre del 2012 con contestuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante. Tuttavia, l'esame non proseguì a seguito della fine della legislatura. I risultati di quei lavori, frutto di ampia convergenza politica, ben potrebbero essere considerati ai fini del presente esame.

Rileva, inoltre, che, da un punto di vista squisitamente tecnico, sussiste la necessità di riformulare il testo in modo da ricoprendere l'articolato nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel pronunciarsi favorevolmente sui contenuti del provvedimento, che subordina la concessione della promozione a particolari e stringenti requisiti, osserva inoltre che ben potrebbe essere richiesta, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal vigente Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante.

Conclude concordando sull'abbinamento, per evidente affinità di materia, della petizione n. 905, relativa alla concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PEGORER \(PD\)](#), nel rimarcare la qualità del lavoro svolto nella scorsa legislatura, pone l'accento sull'opportunità di precisare, già nel titolo del disegno di legge, la natura esclusivamente onorifica della promozione, al fine di evitare la formazione, in capo ai potenziali beneficiari, di aspettative di tipo economico.

Il sottosegretario ALFANO rimarca l'opportunità di evitare che la promozione a titolo onorifico trovi applicazione nei confronti del personale militare che abbia già beneficiato, in passato, della promozione alla vigilia.

Osserva quindi che la concessione della promozione non dovrebbe essere di natura individuale, ma operare a livello collettivo.

A seguito di una richiesta di ulteriori delucidazioni da parte del relatore [ASTORRE \(PD\)](#), il sottosegretario ALFANO precisa che il suo intervento intendeva sottolineare l'opportunità di prevedere una standardizzazione dell'istituto nel percorso di carriera del personale militare, evitando isolate applicazioni *ad personam*.

Precisa inoltre, in linea di massima, la propria non contrarietà ai principi ispiratori del provvedimento.

Il senatore [DIVINA \(LN-Aut\)](#) si pone problematicamente sugli eventuali costi derivanti dall'istituzione di organismi *ad hoc* per valutare i requisiti dei potenziali beneficiari.

Il relatore [ASTORRE \(PD\)](#), nel concordare con quanto prima osservato dal senatore Pegorer, osserva innanzitutto che gli ultimi interventi legislativi del Governo hanno comunque disposto l'abrogazione dell'istituto della cosiddetta "promozione alla vigilia", rendendo pertanto più che attuale la *ratio* sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Replica quindi al senatore Divina, osservando che la valutazione dei requisiti dei potenziali beneficiari potrebbe essere svolta anche dai competenti uffici della Difesa senza alcun onere aggiuntivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.5. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 120 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
120^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01403, del senatore Marton ed altri, sull'alienazione di materiale d'armamento da parte dell'Arma dei carabinieri, osservando innanzitutto che sulle questioni trattate dall'interrogazione il Dicastero aveva già avuto modo di riferire dinanzi alla Commissione, come evidenziato dallo stesso interrogante.

Non si possono, in ogni caso, che confermare integralmente i contenuti di quell'intervento, nonché le informazioni relative alle carabine *Winchester M1*, nel senso che le stesse sono state restituite agli Stati Uniti d'America nel 2005, mentre solo una minima parte era stata mantenuta dall'Arma per esigenze di rappresentanza. Successivamente ne è stato disposto lo smaltimento mediante fusione, come rilevabile proprio dal documento dell'Arma citato nell'interrogazione.

Passando al quesito relativo a "quali siano i reali ostacoli a procedere alla predisposizione e vendita delle armi destinate ad alienazione", conferma che gli aspetti di criticità già rilevati non consentivano, ora come allora, di porre in essere quanto richiesto dall'interrogante. Il rischio, infatti, che le operazioni di demilitarizzazione potessero risultare non irreversibili, con la conseguenza di riportare le armi alle condizioni originarie, era stato segnalato; così come era stato evidenziato che le

operazioni di disattivazione, per rendere inoffensive le stesse, avrebbero avuto un'incidenza dei costi così rilevante da rendere più conveniente il ricorso alle procedure di distruzione e disassemblaggio.

Osserva, inoltre, che l'articolo 422 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che i materiali e i mezzi che la Difesa può alienare sono indicati nel successivo articolo 424, e che le armi menzionate nell'interrogazione non fanno parte dell'elenco di quest'ultima disposizione.

Avuto riguardo, infine, a "quali siano i motivi per cui l'Arma dei carabinieri non abbia preso in considerazione l'ipotesi di offrire al personale dipendente [...] la possibilità di acquistare almeno un esemplare per ogni tipologia delle armi in questione", precisa che un'eventuale alienazione di tali armi non potrebbe prescindere da una valutazione costo/efficacia che consideri tanto la correlata convenienza economica dell'Amministrazione, quanto gli oneri di approntamento e demilitarizzazione delle armi da guerra, quanto, ancora, il numero di titolari di licenza da collezionista concretamente interessati all'acquisto.

Stante la necessità di ridurre gli oneri gestionali e di custodia del suddetto materiale d'armamento non rimane, pertanto, che procedere, previo recupero delle parti di ricambio riutilizzabili, allo smaltimento mediante fusione delle armi non alienabili a privati e di quelle già approntate per la distruzione.

Conclude riservandosi di valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti, nonché di eventuale -e proficuo- coinvolgimento della società Difesa Servizi S.p.A. nella questione.

Replica il senatore **MARTON** (*M5S*), osservando che, in ordine alla demilitarizzazione delle armi, dalle informazioni in suo possesso risulterebbe la piena possibilità di renderle del tutto inoffensive.

Apprezzata, tuttavia, l'intenzione del Governo in ordine ad ulteriori approfondimenti, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) osserva che, stando alla relazione introduttiva al disegno di legge, le motivazioni a sostegno della proposta di abrogazione sarebbero riconducibili, sostanzialmente, alla volontà di risparmiare i costi connessi al mantenimento delle due alte figure dirigenziali, la cui sopravvivenza viene ritenuta ingiustificata.

Tuttavia, sotto il profilo tecnico, la circostanza che i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza siano tratti dal bacino interno dei generali di corpo d'armata non può essere considerato un argomento determinante in quanto, a legislazione vigente, corrisponde soltanto ad una mera possibilità e non a una regola inderogabile. Ne consegue che, in caso di

abrogazione delle figure in discussione, potrebbe configurarsi anche la situazione in cui il vertice delle predette istituzioni si trovasse privo di un loro rappresentante.

Sul piano sostanziale, poi, la configurazione di tali cariche vicarie si riconnette, in entrambe le istituzioni, ad esigenze di supporto all'attività delle rispettive figure di vertice nonché di continuità nell'azione di comando in caso di impedimento o assenza, anche temporanea, di queste ultime. Con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri, ad esempio, al Vice Comandante generale vengono delegati compiti e funzioni non per mere esigenze di decentramento e semplificazione delle procedure amministrative (come avviene normalmente nei confronti degli altri dirigenti), ma anche e soprattutto per consentire al Comandante generale di rimettere ad un altissimo ed autorevole dirigente compiti e funzioni che egli ritiene importanti per il buon andamento dell'Amministrazione. La predetta esigenza, peraltro, è avvertita anche in altri analoghi ordinamenti: nell'ambito del Ministero dell'interno, infatti, sono previste più figure vicarie del Capo della polizia.

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che nelle due istituzioni in questione la richiamata funzione di supplenza non è altrimenti realizzabile nell'ambito dei rispettivi stati maggiori che, a differenza di quelli delle altre Forze armate, non annoverano, al loro interno, figure di vertice gerarchicamente sovraordinate ai responsabili degli alti comandi dipendenti.

Infine, per quanto riguarda l'onere aggiuntivo connesso alla carica, consistente nella cosiddetta "Speciale Indennità Pensionabile" che viene inserita nella base di calcolo su cui determinare l'indennità di ausiliaria (ad oggi fortemente ridimensionata), corrisposta in aggiunta al trattamento di quiescenza, rileva che l'emolumento in parola non costituisce, in realtà, un cosiddetto "premio di fine carriera" indiscriminatamente attribuito a tutti i generali di corpo d'armata, che restano gerarchicamente subordinati ai Vice Comandanti, ma soltanto agli ufficiali che abbiano esercitato la funzione dirigenziale generale vicaria del Comandante, condividendone in pieno le alte responsabilità.

Con specifico riferimento al Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ripercorso l'evoluzione storica delle figure del Comandante in seconda (istituito addirittura dalla legge n. 367 del 1906), e dei suoi rapporti con il Comandante generale (che coadiuva, tuttora, ai sensi della legge n. 189 del 1959, nell'esercizio delle sue funzioni e che sostituisce in caso di assenza o d'impedimento), precisa che le funzioni da esso rivestite appaiono comunque peculiari.

Nella sua qualità di generale di corpo d'armata più anziano in ruolo, il Comandante in seconda riveste, infatti, sulla base della legislazione vigente, una vera e propria funzione vicaria e surrogatoria del Comandante Generale, ed è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo.

Dal quadro poc'anzi descritto, emergono pertantoragioni di carattere storico, normativo e funzionale a sostegno della necessità che la Guardia di finanza continui ad annoverare nel proprio ordinamento la carica del Comandante in seconda. Tale assunto, infatti, trova fondamento non soltanto nelle non trascurabili esigenze della tradizione ma soprattutto nella concreta necessità di assicurare a una Forza di polizia, qual è la Guardia di finanza, la continuità nell'azione di comando e controllo della propria attività operativa a presidio di fondamentali settori pubblici come, segnatamente, la sicurezza pubblica (in particolare, sotto il profilo della lotta ai traffici illeciti e alla criminalità comune e organizzata), e la tutela erariale (sul versante sia delle entrate tributarie che della spesa pubblica).

Ad ulteriore riprova, prosegue l'oratore, basti pensare che il Comandante in seconda risulta attualmente delegato a esercitare le funzioni decisorie in ordine a ben trentuno procedimenti amministrativi di competenza del Comandante generale, i quali ritornerebbero nella sfera di esercizio di quest'ultimo -con conseguente suo sovraccarico- in caso di abolizione della predetta carica vicaria. Inoltre, la necessità di tale coesistenza, risulta già positivamente valutata dal legislatore, allorché, la legge n. 79 del 2010 aveva reintrodotto la possibilità che il Comandante generale provenga dalle file del Corpo (oltre che dell'Esercito) e confermato, per l'appunto, la presenza del Comandante in seconda.

Conclude osservando che le motivazioni alla base del disegno di legge in titolo, così come espresse nella relazione illustrativa, non appaiono, dunque, sufficienti e idonee da sole a superare le esposte esigenze, anche perché il Comandante generale del Corpo, può, comunque, ancora provenire

dai ranghi dell'Esercito (secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della citata legge n. 189 del 1959, come modificata dalla legge n. 79 del 2010) e presso ciascuna delle Forze armate tradizionali esiste la figura del Sottocapo di Stato maggiore, con funzioni omologhe a quelle del Comandante in seconda della Guardia di finanza.

Considerato quanto poc'anzi esposto dal senatore Gualdani e stante la delicatezza delle tematiche sottese al provvedimento, i senatori [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) e [VATTUONE](#) (*PD*) ipotizzano l'effettuazione di un ciclo di audizioni.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che le audizioni dovrebbero coinvolgere tutte le Forze armate e anche i vertici della Polizia di Stato, onde poter effettuare anche valutazioni di tipo comparato.

Anche ad avviso del senatore [Luciano ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) l'effettuazione di un ciclo di audizioni appare più che opportuna.

In relazione all'ampiezza del novero dei soggetti da udire, l'oratore si rimette, tuttavia, a quanto la Commissione riterrà di deliberare sul punto.

Nel concordare -del pari- sull'effettuazione di un ciclo di audizioni, il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) osserva che la natura specifica del provvedimento imporre invece di limitare gli approfondimenti conoscitivi all'audizione dei vertici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) replica agli intervenuti, precisando che l'articolato del disegno di legge non si propone di mettere in dubbio la professionalità di coloro che, nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, hanno esercitato la funzione di Vice Comandante. Peraltro, l'abolizione delle suddette cariche comporterebbe l'attribuzione delle deleghe loro assegnate all'ufficiale più alto in grado, senza dar luogo ad effetti problematici dal punto di vista funzionale.

Il presidente [CONTI](#) osserva che l'eventuale definizione di un calendario di audizioni potrebbe aver luogo in un apposito Ufficio di Presidenza.

In qualità di relatore, auspica quindi che abbia luogo una disamina approfondita della questione, senza il cristallizzarsi di posizioni preconcette nell'uno o nell'altro senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) interviene sulla recente Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea, tenutasi a Riga dal 4 al 6 marzo scorsi, lamentando l'assenza del Presidente Latorre o di rappresentanti

della Commissione, mentre -a suo avviso- una partecipazione sarebbe stata più che opportuna da un punto di vista politico, considerata la delicata posizione italiana nei nuovi scenari.

Sembrerebbe, inoltre -prosegue l'oratore- che nel sito *Internet* della Conferenza il Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato sia stato addirittura impropriamente identificato come Vice Presidente della Commissione difesa.

Conclude ponendo l'accento sulla difficile situazione dei fucilieri di Marina sotto processo in India, di cui non vi è traccia nel documento conclusivo della Conferenza: invita perciò la Commissione a rimanere focalizzata sulla vicenda.

Il presidente [CONTI](#) assicura il senatore Orellana che si farà interprete, presso il Presidente Latorre, delle problematiche poc'anzi evocate.

Interviene anche il senatore [VATTUONE](#) (PD), ponendo l'accento sulle numerose iniziative avviate, nel corso della legislatura, dalla Presidenza in relazione alle tematiche connesse alla Difesa europea ed osservando che l'assenza del Presidente Latorre alla Conferenza di Riga è da attribuirsi a sopraggiunte cause di natura istituzionale.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 122 (pom.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 2015
122^a Seduta

*Presidenza del Presidente
LATORRE*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01770, del senatore Marton ed altri e relativa al trattamento economico del personale delle Forze armate, osservando innanzitutto che, nelle organizzazioni caratterizzate da uno sviluppo di carriera altamente selettivo e con struttura gerarchica e piramidale è particolarmente avvertita la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal personale nel corso della vita lavorativa. Tale esigenza ha portato, nel tempo, il delinearsi, accanto alla carriera gerarchica, di una sorta di "carriera amministrativa".

In particolare, per il personale delle Forze di polizia, la ridefinizione nel senso indicato della struttura del trattamento economico è stata introdotta attraverso i peculiari meccanismi perequativi comunemente noti come "omogeneizzazione stipendiale", di cui alla legge n. 121 del 1981.

Il predetto istituto è stato quindi progressivamente esteso alle Forze armate con un processo portato a compimento dalla legge n. 86 del 2001, successivamente riassettata nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò in considerazione della peculiarità del personale militare (in particolare degli ufficiali) che, avendo una progressione di carriera volta a corrispondere alle esigenze di un'organizzazione di tipo piramidale, potrebbero, pur

essendo in possesso di tutti i requisiti per l'avanzamento, non essere destinatari della meritata promozione a causa dei limitati posti disponibili, non essendo prevista alcuna possibilità di promozione per concorso.

Analoghe situazioni, prosegue l'oratore, si verificano anche per i ruoli dei sottufficiali in conseguenza delle varie norme di riordino adottate nel tempo.

Il legislatore ha pertanto previsto la valorizzazione economica delle anzianità di servizio maturate dal personale, purché qualificate dal merito, mediante attribuzione di miglioramenti economici da corrispondere al raggiungimento di determinate anzianità. In particolare, per gli ufficiali in possesso di determinate anzianità e requisiti è stata prevista l'attribuzione di un trattamento economico superiore a quello dei colleghi meno anziani, utilizzando quale parametro di riferimento il trattamento economico fisso spettante per il grado di colonnello e di generale di brigata, mentre ai sottufficiali, ove permangano in determinati gradi oltre un numero minimo di anni, viene attribuito il parametro stipendiale corrispondente al grado superiore.

L'oratore sottolinea, inoltre, che il trattamento economico preso in considerazione per la determinazione delle competenze degli ufficiali "omogeneizzati" è solo quello fisso e che restano comunque esclusi gli istituti specificamente connessi con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali (indennità perequativa) e quelli accessori. Viene così garantita una logica gradualità della misura complessiva delle retribuzioni.

Conclude rilevando che l'attuale struttura del trattamento economico del personale militare, comune a quella delle Forze di polizia, appare rispondente alle esigenze organizzative e a principi di equità e proporzionalità.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), nel lamentare la totale inefficienza della vigente disciplina ed auspicandone, contestualmente, una riforma radicale nel senso della valorizzazione del merito, si dichiara insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) rilevando che l'unico articolo del provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si propone di novellare il Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), al fine di inserirvi due nuovi articoli 982-*bis* e 982-*ter*, collocati -da un punto di vista sistematico- nel libro IV (personale militare), titolo V (stato giuridico), capo VII (personale in congedo).

In particolare, il nuovo articolo 982-*bis*, prende in considerazione il personale militare che cessi dal servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria e che sia stato

impiegato negli ultimi 15 anni, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale.

Tale personale non potrà infatti ricoprire, per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio permanente, alcuna carica né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.

Dopo aver definito il concetto di società, imprese o enti operanti nel settore della difesa, l'articolo in questione disciplina anche i profili sanzionatori. Al personale militare che abbia assunto una delle cariche in violazione delle nuove regole contemplate si applicano infatti una sanzione amministrativa pecuniaria (di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico), la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

Il nuovo articolo 982-ter disciplina quindi i poteri di vigilanza e sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle incompatibilità fissate dal precedente articolo. In particolare, la predetta autorità accerta la sussistenza delle incompatibilità e applica le sanzioni relative, dichiarando altresì la decadenza dalla carica o dalla funzione del soggetto interessato (con contestuale ordine alla società interessata di provvedere alla cessazione del rapporto di lavoro).

È altresì delineato un regime sanzionatorio applicabile alle società, alle imprese e agli enti operanti nel settore della difesa che non abbiano dato seguito ai provvedimenti disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nei loro confronti, infatti, l'Autorità provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Il disegno di legge reca, da ultimo, l'estensione -frutto di una modifica *ad hoc* introdotta nel corso dell'esame in prima lettura- della disciplina di cui ai due precedenti articoli anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore degli approvvigionamenti militari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore **MARTON** (M5S) auspica una sollecita approvazione del disegno di legge, rilevando contestualmente che un eventuale ciclo di audizioni, ipotizzato nella seduta del 18 marzo, non

fornirebbe, comunque, un significativo valore conoscitivo.

I senatori **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ed **ORELLANA** (*Misto*) si pongono problematicamente su quanto poc'anzi osservato dal senatore Marton.

Il relatore **CONTI** (*FI-PdL XVII*) invita i rappresentanti dei Gruppi a valutare l'opportunità di far pervenire eventuali proposte, di modo da sottoporre quanto prima alla deliberazione della Commissione un programma di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **MARTON** (*M5S*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1160, recante delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.7. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

**MARTEDÌ 14 APRILE 2015
123^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente [LATORRE](#) rende noto che la Presidenza della Commissione, d'intesa con l'Istituto degli studi di politica internazionale (ISPI), sta organizzando, per il pomeriggio del prossimo 7 maggio, presso il Senato, un importante incontro sulla delicata situazione della Libia.

La partecipazione sarà riservata in via prioritaria ai membri della Commissione difesa e della Commissione esteri.

La Commissione conviene pienamente sull'effettuazione del predetto incontro istituzionale.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LATORRE](#) propone di effettuare, per il prossimo 9 giugno, una visita presso la centrale operativa della Guardia di finanza.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01780, del senatore Marton ed altri, sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare, precisando innanzitutto che, avendo il militare in questione presentato ricorso al competente tribunale amministrativo, la Difesa non potrà che aspettare il dispositivo della sentenza prima di intraprendere ulteriori iniziative sul punto.

In ogni caso, non sembra rispondere a verità la lamentata mancanza di istruttoria sulla questione, che invece è stata puntualmente effettuata e in base alla quale era stato accertato che le ragioni addotte dall'interessato erano di natura squisitamente privata e, pertanto, prive di rilievo giuridico.

Conclude precisando che i competenti organi della Difesa hanno comunque operato nell'ambito di quanto prescritto dall'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Replica il senatore [MARTON](#) (M5S), lamentando la palese insufficienza della normativa vigente, che non sembra, stando a quanto riferito dal rappresentante del Governo, tenere conto di situazioni soggettive come quelle rappresentate nel suo atto di sindacato ispettivo.

Nell'auspicarne, pertanto, una sollecita modifica, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA

[*\(Doc. LXXXVII, n. 2\)*](#) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013***

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Luciano ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo, presentato alle Camere in forza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 (relazioni annuali al Parlamento), rilevando che i profili di competenza si rinvengono nella sezione relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea (capitolo 4), che dà conto delle azioni concretamente intraprese dal Governo italiano nel corso dell'anno considerato (in questo caso, l'anno 2013).

Il predetto capitolo si divide in due parti. Una dedicata alla Politica estera comune (PESC), e l'altra relativa alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Per quanto riguarda la prima parte (PESC - paragrafo 4.1), gli aspetti di interesse per la Difesa riguardano l'azione intrapresa dal Governo al fine di ottenere un incisivo impegno dell'Unione europea nei confronti delle regioni del Mediterraneo, dei Balcani e della crisi in Siria, il sostegno dato all'Europa per l'intesa preliminare sulla questione nucleare iraniana, le linee politiche nelle relazioni con la Russia, e la revisione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE). La seconda parte (PSDC - paragrafo 4.2), invece, considera l'impegno italiano, nel corso del 2013, incentrato su una serie di iniziative volte al miglioramento e ottimizzazione della PSDC, nel solco tracciato dal progetto congiunto Esteri e Difesa denominato "*More Europe. Spending and arranging better to shoulder increased responsibilities for International peace and security*", presentato al Comitato Politico di Sicurezza dell'UE nel mese di novembre 2012. Le tematiche contenute nel predetto documento hanno infatti costituito l'ossatura dei contributi nazionali concepiti in preparazione del Consiglio europeo sui temi della Difesa (svoltosi il 19 ed il 20 dicembre 2013 a Bruxelles), le cui conclusioni recepiscono gran parte delle posizioni nazionali e costituiscono la base su cui costruire ulteriori interventi specifici anche alla luce dell'attuale situazione internazionale.

Procede quindi alla disamina puntuale dei sette sotto-paragrafi in cui si articola il paragrafo 4.2, rilevando innanzitutto che paragrafo 4.2.1 concerne il contributo italiano alle missioni internazionali (comprese quelle di polizia), rientranti sotto l'egida europea riferito all'anno 2013, anno nel quale l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria e alla stabilizzazione di Libia, Somalia e Mali anche tramite il *capacity building*. L'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo di primo piano nelle missioni a supporto del processo di pace in Medioriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato, nonché nell'area balcanica.

Il successivo paragrafo 4.2.2 prende invece in considerazione lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione. Viene infatti dato conto dello sforzo italiano nel Consiglio europeo sulla Difesa del dicembre 2013 al fine di portare ad un livello migliore le iniziative di "*Pooling & sharing*" nel settore. Viene dato inoltre conto del contributo italiano per la rivitalizzazione del piano capacitivo europeo, il quale, condotto in sinergia con l'equivalente *Defence planning* della NATO, permetterebbe di sincronizzare i differenti sviluppi nazionali in armonia con le indicazioni dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica.

Il paragrafo 4.2.3 concerne quindi la riorganizzazione delle strutture preposte alla pianificazione e condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, dove l'Italia ha promosso un approccio alla pianificazione e gestione delle crisi maggiormente integrato in senso civile-militare, mediante una razionalizzazione e riarticolazione delle attuali strutture, mentre il successivo paragrafo 4.2.4 si sofferma sull'impiego delle forze di reazione rapida (*EU Battlegroups*), dando conto del dibattito, sviluppatosi nel 2013, sulla possibilità di impiegare effettivamente le predette unità nelle operazioni dell'Unione, sul come accrescerne la flessibilità di impiego e su come incentivare le offerte da parte dei paesi membri.

Il paragrafo 4.2.5 approfondisce i partenariati con la NATO, l'ONU e l'Unione africana. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con l'Alleanza atlantica, viene dato conto del recepimento del contributo nazionale nel rapporto dell'Alto rappresentante in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, mentre, relativamente alla cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite, permane

nell'agenda delle due organizzazioni il dibattito volto a migliorare e rendere più coerente ed efficace la cooperazione nel campo della gestione delle crisi.

Relativamente, infine, al rafforzamento del partenariato dell'Unione europea con l'Unione africana, viene dato conto della prosecuzione della partecipazione italiana con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri incluso nel *team* di gestione del secondo ciclo AMANI Africa, il cui obiettivo è quello di creare una capacità africana di gestione delle crisi a livello strategico-continentale.

Il relatore prosegue rimarcando l'importanza rivestita dal paragrafo 4.2.6, relativo alle attività dell'Agenzia europea per la difesa. Il documento, infatti, dà conto di alcuni progetti di sviluppo capacitivo da valorizzare. In particolare, la partecipazione italiana nel 2013, si è incentrata sui programmi relativi al rifornimento in volo, all'addestramento dei piloti in ambito elicotteristico e all'implementazione dell'unità modulare medica multinazionale

Conclude illustrando il paragrafo 4.2.7 relativo sull'attuazione, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di difesa (le direttive 2009/81/CE, relativa alle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza e 2009/43/CE, sui trasferimenti all'interno della Comunità dei prodotti per la difesa).

Il presidente **LATORRE** consta che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale. Nel dichiarare conclusa tale fase procedurale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e della petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente **LATORRE** informa la Commissione che, alla scadenza del termine (previsto per lo scorso 8 aprile alle ore 18), risultano presentati 3 emendamenti: uno a firma del relatore, uno a firma dei senatori Vattuone ed altri ed uno del senatore Divina (pubblicati in allegato).

Propone quindi di richiedere al Governo -ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento- la relazione tecnica sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti. Ciò al fine di rendere più sollecito l'esame del provvedimento sia presso la sede di merito, sia presso la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere. Una volta esaurito l'esame in sede referente, sarà possibile domandare al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene in sede di discussione generale il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*), domandando chiarimenti sull'ampiezza della platea dei beneficiari del provvedimento.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che nel corso dell'*iter* di analoghi provvedimenti nella scorsa legislatura il rappresentante del Governo *pro tempore* aveva effettuato, nella seduta del 13 novembre 2008, alcune stime al riguardo.

Il sottosegretario ROSSI osserva che i dati prodotti nel 2008 quasi sicuramente non sarebbero in grado di rappresentare la realtà odierna. Si riserva, quindi, di approfondire la questione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore [ASTORRE](#) (*PD*), auspicando che il Governo produca la relazione tecnica in tempi rapidi ed esprimendo -in linea di massima e subordinatamente alle risultanze della predetta relazione- un orientamento favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 5.0.1. Ribadisce il proprio orientamento favorevole alla richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) illustra brevemente la proposta 1.0.1, che interviene sull'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare al fine di sanare una palese sperequazione a danno della categoria degli ufficiali.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) illustra quindi la proposta 5.0.1, volta, del pari, a sanare un'importante sperequazione tra gli operatori civili vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quelli militari che, in condizioni analoghe, vengono inquadrati come "vittime del dovere" e conseguentemente assoggettati ad un diverso -e penalizzante- regime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore [CONTI](#) (*FI-PdL XVII*) propone di udire innanzitutto i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (ovvero dei delegati da essi indicati). Sulla base degli elementi conoscitivi così ottenuti, si potrà successivamente valutare l'effettuazione di ulteriori audizioni.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) propone di udire anche le rappresentanze militari.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone, quindi, di integrare il programma di audizioni con quella del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presidente [LATORRE](#) concorda invece con l'impostazione suggerita dal relatore.

La Commissione infine delibera di udire, in relazione al disegno di legge in titolo, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al Libro Quarto (Personale militare), Titolo VII (Avanzamento), Capo IV (Quadri di avanzamento e promozioni), dopo la sezione IV (Promozioni all'atto del Collocamento in congedo), è aggiunta la seguente:

"Sezione V

Promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Articolo 1084-bis

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.
4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Articolo 1084-ter

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, a condizione che:
 - a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;
 - b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
 - c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;
 - d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;
 - e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;
 - f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Articolo 1084-quater
(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente sezione risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 1084-quinquies
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Articolo 1084-sexies

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis* e 1084-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1084-*quater*, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.
 3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
 4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della Difesa provvede pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.0.1

VATTUONE, PEGORER, LUCIANO ROSSI, AMATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Personale militare che cessa dal servizio per infermità)

1.All'articolo 1084, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "ausiliari" è soppressa.»

Art. 5

5.0.1

DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564.»

Conseguentemente, modificare la rubrica del provvedimento come segue: «Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».

1.3.2.1.8. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 14 (ant.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMATIVA DI ESPONENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1371
CONCERNENTE L'ABROGAZIONE RUOLI DI VICE COMANDANTE DEI CARABINIERI E DELLA
GUARDIA DI FINANZA*

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.